

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. omissis/2015 RGAC e vertente

**TRA**

SOCIETA' CORRENTISTA

**ATTRICE**

**E**

BANCA

**CONVENUTA**

Oggetto: Ripetizione d'indebitito a seguito di rapporti bancari

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e va rigettata.

SOCIETA' CORRENTISTA ha intrattenuto con la BANCA il rapporto di conto corrente *omissis* e i due conti anticipi *omissis* e *omissis*, ed ha convenuto detta banca chiedendo di dichiarare nulle le condizioni contrattuali applicate dalla banca ai suddetti rapporti "con riferimento agli interessi debitori, alle spese di conto, delle commissioni di massimo scoperto nonché alle valute e alle maggiorazioni addebitate in pregiudizio dell'istante, con esclusione di qualsivoglia forma di loro capitalizzazione" nonché "accertare ... la usurarietà dei tassi di interesse passivi applicati dalla banca ... con conseguente espunzione dal relativo saldo tra le parti ovvero, in via gradata, con applicazione dei tassi legali...", conseguentemente, ricalcolare il saldo effettivo dei rapporti condannando la banca a restituire le somme indebitamente versate dalla correntista, da liquidare in euro 370.000 o in diversa somma, con vittoria delle spese di lite, con distrazione;

si è costituita BANCA chiedendo di dichiarare prescritti in 5 o subordinatamente 10 anni tutti i diritti azionati dall'attore, oppure dichiarare decaduta la società attrice dalla possibilità di far valere i diritti azionati nel presente giudizio per non avere tempestivamente contestato gli estratti conto, e comunque rigettare nel merito la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria viene prodotta documentazione e viene espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. *omissis*; ora la causa va decisa.

La banca convenuta ha prodotto i tre contratti che hanno disciplinato i rapporti evocati in giudizio: quello stipulato in data 16/4/1999 da SOCIETA' CORRENTISTA con la BANCA ALFA col quale venne acceso il c/c *omissis*; quello dell'11/9/2001 col quale venne acceso da SOCIETA' CORRENTISTA presso BANCA ALFA il c.anticipi *omissis*; quello del 22/6/2005 in Casoria col quale la società attrice accese presso spa BANCA BETA il c. anticipi *omissis*; quello del 5/10/2011 in Casoria col quale furono pattuite tra SOCIETA' CORRENTISTA e spa BANCA BETA nuove condizioni per il c/c *omissis*; si precisa che BANCA ALFA è confluita in BANCA BETA, e quest'ultima in BANCA.

In prima udienza parte attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni a proprio nome su tali contratti, ma poi nella memoria istruttoria ha espressamente riconosciuto di averli sottoscritti; tuttavia, parte attrice deduce che i contratti in questione siano nulli, perché non sottoscritti dalla banca, ma vale il principio affermato da Cass. SU 898/2018: *“il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto”*, principio che si applica anche ai contratti bancari, essendo l’art. 23 Tuf formulato come l’art. 117 Tub.

Con la memoria istruttoria, la banca ha prodotto anche 5 contratti di apertura di credito sul conto corrente sottoscritti da SOCIETA’ CORRENTISTA tra il 2006 e il 2011, relativamente ai quali vale quanto sopra detto.

L’eccezione della banca secondo cui la società attrice sarebbe decaduta dall’azione proposta, per non avere impugnato gli estratti conto nel termine di 6 mesi dalla ricezione, ai sensi dell’art. 1832 cc, ovvero entro i 60 giorni previsti dall’art. 8.2 dei contratti di conto corrente; ma, come spiegato da Cass. 11626/2011 *“Ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.”* – e, nel caso in esame, l’attrice contesta appunto che siano nulle le clausole contrattuali in base alle quali la banca effettuò tutta una serie di addebiti a carico del cliente.

L’attrice deduce che siano nulle, nei contratti di cui si è detto, le clausole con cui gli interessi ultralegali sarebbero stati determinati rinviando *“alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza”*; deduzione infondata, perché in tutti i contratti in questione il tasso d’interesse è stato determinato in cifre, senza in alcun modo rinviare ad usi.

Ancora, si deduce che sia nulla la clausola di ciascun contratto col quale è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, trattandosi di anatocismo vietato dall’art. 1283 cc. Effettivamente, il contratto col quale venne acceso il c/c omissis prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale degli interessi attivi, e come affermato da Cass. 17150/2016: *“In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.”*; ma con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21/6/2000 la BANCA ALFA si adeguò, ai sensi dell’art. 7.2 Delib. Cicr. 9/2/2000, alle disposizioni della stessa Delibera Cicr che legittimavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; nella prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice ha richiamato Corte Costituzionale 425/2000, che ha dichiarato illegittimo l’art. 25.3 D.L.vo 342/1999 il quale aveva introdotto il terzo comma dell’art. 120 Tub che disponeva che *“Le clausole relative alla produzione di interessi*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante n. 945 del 30 gennaio 2018*

*sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente*", per sostenere che il meccanismo di adeguamento dei contratti di conto corrente alla disciplina dell'anatocismo sia ormai non più valido; ma la Delib. Cicer 9/2/2000 è comunque valida ai sensi dell'art. 120.2 Tub nel testo vigente quando venne emanata: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori."; si precisa infatti che Corte Cost. 425/2000 aveva dichiarato illegittimo l'art.120 co. 3 Tub solo nella parte in cui sanava retroattivamente la capitalizzazione degli interessi effettuata prima che entrasse in vigore la Deliberazione del Cicer; e che va applicato il 2° comma dell'art. 7 Delib. Cicer 9/2/2000, poiché le nuove condizioni non possono essere considerate peggiorative delle condizioni contrattuali precedentemente applicate, visto che prevedono che gli interessi attivi e passivi vengano capitalizzati con pari periodicità, mentre precedentemente venivano capitalizzati trimestralmente quelli passivi ed annualmente quelli attivi; gli interessi maturati sui conti anticipi sono stati addebitati sul c/c omissis, quindi sono poi stati capitalizzati sul c/c ordinario; il successivo contratto del 2011 prevedeva la capitalizzazione conformemente alla Delib. Cicer 9/2/2000. Pertanto, deve considerarsi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal 16/4/1999 al 21/6/2000.

Si sostiene in citazione che sia stata applicata la commissione di massimo scoperto "in difetto di specifica pattuizione contrattuale", e invece era prevista dal contratto; è stato denunciato che le cms siano state capitalizzate trimestralmente, ma ciò non era previsto nel contratto, e nelle conclusioni dell'atto di citazione si è chiesto solo di dichiarare nulle determinate clausole contrattuali.

Ancora, si legge in citazione che i tassi sarebbero stati illegittimamente variati in corso di rapporto, ma senza specificare quando e in che misura ciò sarebbe avvenuto, per cui la deduzione è inammissibile.

Nell'atto di citazione si lamenta pure che siano state applicate valute con date diverse da quelle delle operazioni, ma ciò è avvenuto sulla base di specifiche clausole contrattuali.

In citazione si lamenta infine che la banca abbia applicato interessi passivi usurari, ma senza specificare il tasso effettivo che sarebbe stato applicato, e i tassi soglia che sarebbero stati superati, per cui la deduzione è generica ed inammissibile.

Il diritto dell'attrice a vedersi restituire le somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo tra il 1999 ed il 2000 si è prescritto, così come tempestivamente eccepito dalla banca convenuta: si consideri che l'attrice non ha dedotto che nel periodo in questione la banca abbia concesso aperture di credito, e che quindi tutte le rimesse effettuate in quel lasso di tempo devono considerarsi solutorie, senza bisogno che nell'eccepire la prescrizione la banca dovesse specificare nulla a riguardo; conseguentemente, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere da ogni singola rimessa, ed è maturato, dato che l'atto di citazione è stato notificato nel 2015.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante n. 945 del 30 gennaio 2018*

Per quanto detto, la domanda della società attrice va integralmente rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **PQM**

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. omissis/2015 rgac vertente tra: SOCIETA' CORRENTISTA, attrice; BANCA, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta ogni somma che quest'ultima abbia pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
- 3) Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 12000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 27/1/2018

Il Giudice  
Dott. Ettore Pastore Alinante

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS